

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica

Contributo sulla nuova questione sociale

a cura di

**Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi,
Valeria Fili, Francesco Seghezzi**

Volume IV

Scuola, università e formazione a distanza

a cura di

Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ADAPT

LABOUR STUDIES

e-Book series

n. 92

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Domenico Garofalo (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Marina Brollo

Laura Calafà

Guido Canavesi

Paola M.T. Caputi Jambrenghi

Daniela Caterino

Marco Esposito

Valeria Fili

Enrico Gagnoli

Paolo Gubitta

Vito Sandro Leccese

Valerio Maio

Enrica Morlicchio

Alberto Pizzoferrato

Simonetta Renga

Michele Tiraboschi

Anna Trojsi

Lucia Valente

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

ADAPT University Press

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo

indirizzo internet ADAPT University Press

indirizzo e-mail: aup@adapt.it

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di *double blind peer review*, secondo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato scientifico e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica

Contributo sulla nuova questione sociale

Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro

a cura di Valeria Fili

ISBN 978-88-31940-40-5 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni

a cura di Domenico Garofalo

ISBN 978-88-31940-41-2 - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito

a cura di Domenico Garofalo

ISBN 978-88-31940-42-9 - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza

a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN 978-88-31940-43-6 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume V. Le sfide per le relazioni industriali

a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN 978-88-31940-44-3 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume IV.
**SCUOLA, UNIVERSITÀ
E FORMAZIONE A DISTANZA**

a cura di Michele Tiraboschi e Francesco Seghezzi

INDICE

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della pandemia da Covid-19 <i>di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e Francesco Seghezzi</i>	XIV
Scuola e Università: le sfide della didattica a distanza e del lavoro agile <i>di Lilli Casano</i>	1
Il sostegno didattico agli studenti con disabilità durante l'emergenza Covid-19: il tradimento della funzione inclusiva della scuola <i>di Emmanuele Massagli</i>	21
Il “principio di unità” di apprendistato e tirocini alla prova dell'emergenza Covid-19 <i>di Emmanuele Massagli</i>	41
La formazione continua e i fondi interprofessionali <i>di Lilli Casano</i>	74
Le problematiche della FAD nel sistema della formazione finanziata <i>di Giovanni Galvan</i>	83
La formazione dei professionisti <i>di Lilli Casano</i>	91
Il Fondo per la formazione personale delle casalinghe <i>di Giovanni Pigliararmi</i>	96
<i>Notizie sugli autori</i>	99

Le problematiche della FAD nel sistema della formazione finanziata

di Giovanni Galvan

Abstract – L'emergenza Covid-19 ha evidenziato le criticità per l'accesso ai contributi pubblici per il finanziamento della formazione a distanza di lavoratori e disoccupati. I problemi principali sono tecnologici, normativi e culturali. Il contributo, dopo una presentazione delle principali modalità per la formazione a distanza, affronta il tema dei vincoli tecnici per l'utilizzo della FAD nella formazione finanziata, in particolare dai Fondi interprofessionali, concentrandosi sulle seguenti criticità: il tracciamento delle attività; l'identificazione formale degli utenti; la quantificazione del monte ore allievi/ore corso ed il calcolo dei relativi costi. Tali problematiche sono analizzate in funzione dello scenario tecnico, delle esigenze amministrative e normative di controllo della formazione finanziata e di risultati certificabili, cercando però di evidenziare i vantaggi della FAD anche in termini di impatto ambientale, conciliazione familiare ed efficienza lavorativa.

Abstract – The Covid-19 emergency has highlighted critical issues related to the access to public grants for the financing of distance learning, both for workers' and the unemployed training. The main problems are technological, regulatory and cultural. The text, after a presentation of the main methods for distance learning, addresses the matter of technical constraints for the use of distance learning in funded training, in particular by Interprofessional Training Funds, focusing on the following critical issues: the tracking of activities; formal identification of users; the quantification of the number of hours per student and the calculation of the related costs. These problems are analysed according to the technical scenario, the administrative and regulatory requirements for the control of the funded training and certifiable results; the contribution also try to shed light on the advantages of the distance learning also in terms of environmental impact, work and family commitments and work efficiency.

Sommario: 1. Tracciamento delle attività, identificazione degli utenti, quantificazione del monte ore.
– 2. Gli ostacoli ad una maggiore diffusione della FAD.

L'emergenza Covid-19 ha messo in evidenza importanti criticità legate all'accesso ai contributi pubblici per il finanziamento della formazione a distanza di lavoratori e disoccupati, limiti che per anni sono stati anche tecnologici, ma che oggi, grazie agli strumenti ormai disponibili da tempo, sono di natura prettamente normativa e, in qualche caso, culturale, vista la scarsa conoscenza che gli stessi operatori (pubblici e privati) del settore hanno del tema. Al fine di evidenziare le criticità dell'attuale quadro regolatorio giova un breve premessa su alcuni aspetti metodologici della formazione a distanza sincrona e asincrona che hanno effetti diretti sulle regole e procedure di finanziamento della formazione continua.

Per FAD ⁽¹⁾ sincrona si intendono tutte quelle attività svolte dal docente (con la presenza o meno di tutor) in tempo reale, in connessione almeno audio (ma quasi sempre video) diretta con gli allievi, i quali assistono alla lezione “in diretta” dalle loro postazioni (a casa o in ufficio). Il docente può normalmente proiettare slides, promuovere lavori di gruppo (o di gruppi) ed erogare e controllare test. Dal punto di vista del controllo delle attività e della metodologia didattica, quindi, la FAD sincrona non presenta significative differenze rispetto alla formazione frontale d’aula. Questa attività si svolge in un tempo definito, calendarizzato e quindi controllabile: ad esempio, tramite l’accesso alla “aula virtuale” un eventuale ispettore può verificare che gli allievi siano presenti ed interagire con essi ed il docente, verificando il puntuale svolgimento delle attività. Questa modalità prevede l’utilizzo di strumenti quali webinar, aula/classe virtuale. A seconda della piattaforma di videoconferenza che si usa (le più popolari sono *Zoom*, *Skype*, *Teams*, *Adobe Connect*, ecc.) si può o meno avere la registrazione di audio/video dell’intera lezione e, in alcuni casi, il tracciamento sotto forma dell’emissione di un file di testo in vari formati, dove si registra il c.d. “log” della sessione ovvero ad esempio: a che ora è iniziata/finita la lezione; quando si sono connessi/disconnessi il docente, il tuto e gli allievi; quali materiali sono stati proiettati/condivisi; quali sono stati i risultati dei test. Strumenti multimediali a parte, in questo caso la didattica resta saldamente in mano al docente e non c’è alcun automatismo nella fruizione da parte degli allievi, che di fatto continuano a fare sostanzialmente quello che farebbero in presenza.

Non si può quindi parlare in questo caso di *e-learning* ⁽²⁾, inteso letteralmente come “imparare tramite strumenti elettronici”, in quanto il vero strumento di trasferimento della conoscenza resta sempre e comunque il docente. Nell’*e-learning* asincrono il docente viene invece sostituito da un sistema didattico programmato a prescindere dalle caratteristiche del momento e dell’allievo. Questo strumento è caratterizzato dalla flessibilità nella fruizione del percorso didattico dell’allievo svincolata non solo dalle problematiche della presenza fisica, ma anche delle quantità di tempo e collocazione oraria dei periodi di fruizione.

Un sistema di *e-learning* “deve” (per essere tale) quindi tracciare i percorsi, i tempi ed i risultati dell’apprendimento in maniera oggettiva e codificata per ciascun utente, purché correttamente identificato durante tutto il processo di interazione con il sistema. E questo non serve solamente per fini amministrativi e rendicontativi, ma per documentare a tutti gli attori del processo, docente, discente, soggetto finanziatore pubblico o privato, quali esiti ha avuto la progettazione/erogazione della didattica (a fini docimologici) ed anche (a fini economici) l’investimento di tempo e denaro.

⁽¹⁾ Una definizione di FAD (formazione a distanza) è riportata nelle *Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/07/2019 in materia di FAD/e-learning*, art. 2: «per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti».

⁽²⁾ Anche di tale termine è data una definizione nella *Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/07/2019 in materia di FAD/e-learning*, cit., art. 2: «Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona».

Estremo sviluppo di questa metodologia sono i MOOC ⁽³⁾ sistemi didattici pensati per una formazione a distanza molto flessibile, che coinvolga un numero elevato di utenti. I partecipanti ai corsi, provenienti da diverse aree geografiche, accedono ai contenuti unicamente via rete. I MOOC sono nati come sistemi aperti, il cui accesso non richiede il pagamento di una tassa di iscrizione, e permette di usufruire dei materiali da essi distribuiti, ma molte grandi imprese se ne sono già dotate in forma più o meno “chiusa” rivolta solamente ai propri dipendenti.

Per quanto riguarda i sistemi di *e-learning* resta comunque la distinzione tra piattaforma e contenuti già vista nella FAD sincrona. Una Piattaforma, detta anche LMS (*Learning Management System*), è come una “scuola virtuale” con appositi spazi e strumenti per la didattica (classi virtuali, sistemi di test, librerie di documenti, immagini e video, strumenti per il monitoraggio, ecc.) ma di per sé resta vuota, cioè non funziona se non si inseriscono dei contenuti progettati ad hoc, secondo le regole di questo “new media”. I contenuti sono di fatto costituiti dai singoli corsi (*courseware*), che devono essere progettati e sviluppati in modo da poter essere compatibili con le piattaforme secondo i relativi standard.

Sul mercato sono presenti piattaforme di *e-learning* di vari tipi, molte *open source* – tra i più noti *Docebo* e *Moodle* – e queste non possono essere considerate tali se non tracciano i dati di navigazione/fruizione degli allievi, nonché i loro percorsi didattici tra i vari *courseware* e i risultati dei frequenti test. I protocolli di tracciamento più diffusi sono AICC/SCORM/CMI-5 e Tin Can API/xAPI e consentono di raccogliere il set di dati richiesto dal monitoraggio dei dati fisici previsto per la gestione dei contributi per la formazione continua.

Tutti questi strumenti possono essere usati a seconda delle situazioni, dei vincoli e dei fabbisogni in varia misura, anche insieme alla formazione in presenza (che può ben essere associata a un *webinar* o percorsi in *e-learning* e/o alla consultazione di un MOOC).

1 Tracciamento delle attività, identificazione degli utenti, quantificazione del monte ore

L'importanza di una adeguata diffusione della FAD (specialmente tramite *e-learning*) nell'ambito della formazione continua è stata sottolineata anche dall'OECD ⁽⁴⁾. Secondo l'ultimo rapporto disponibile sulla formazione continua in Italia ⁽⁵⁾, tuttavia, nel 2017 i Fondi Interprofessionali hanno finanziato il c.d. *autoapprendimento mediante FAD* per un 11,8% del totale del monte ore, presumibilmente (il dato non è specificato nel rapporto) FAD sincrona, che negli Avvisi e nei Regolamenti dei Fondi è equiparata alla formazione frontale d'aula.

Questa è certamente la scelta per cui i FPI hanno optato nel periodo dell'emergenza Covid-19 ⁽⁶⁾, mentre la FAD asincrona, spesso assieme alla sincrona, è ammessa quasi

⁽³⁾ *Massive Open Online Courses*; in italiano “Corsi online aperti su larga scala”.

⁽⁴⁾ OECD, *Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds?*, 2019.

⁽⁵⁾ ANPAL, *XVIII Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2016-2017*, 2018.

⁽⁶⁾ A titolo di esempio la deliberazione Fondimpresa 15 aprile 2020 e relative *Istruzioni Operative*.

sempre per i pochi strumenti di finanziamento per la formazione individuale, tipici dei Fondi per i Dirigenti (7).

Non poche criticità sono emerse con il passaggio dalle attività in presenza alla FAD, che hanno riguardato in particolare: il tracciamento delle attività; l'identificazione formale degli utenti e la quantificazione del monte ore allievi/ore corso ed il calcolo dei relativi costi (con riferimento anche a componenti specifiche quali il c.d. "mancato reddito").

Sulle prime due problematiche è intervenuta, con non pochi limiti, Anpal, con la nota 10 aprile 2020 in cui ha specificato «la necessità di attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l'utilizzo delle citate modalità. Nel ribadire in tal senso la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e comportamenti idonei, ANPAL [...] pone l'attenzione sulla necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare l'effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative» (8).

Rispetto a tale indicazione e nel tentativo di elaborare regole applicabili a livello nazionale, i FPI si sono mossi in maniera tutto sommato omogenea: un riferimento è rappresentato dal regolamento adottato da Fondimpresa (9), che rappresenta all'incirca il 50% dei lavoratori per i quali viene versato il contributo Inps per la formazione continua, ed al quale tutti i FPI si sono ispirati per elaborare le proprie raccomandazioni sulla *teleformazione*, termine comparso in quasi tutte le circolari, e che prevede: l'obbligo per gli enti attuatori di dotarsi di una piattaforma tecnologica che consenta un'agevole tracciatura dell'effettivo svolgimento delle attività e dell'effettiva partecipazione dei discenti e dei docenti; che le attività formative gestibili in teleformazione si svolgano in modalità sincrona, garantendo cioè la presenza simultanea e contemporanea di docente e discenti; che la formazione sia erogata nelle date e negli orari inseriti nelle varie piattaforme di monitoraggio messe a disposizione da parte dei Fondi agli enti attuatori perché possano svolgersi regolari controlli sia pure a distanza; che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; che tali report, esclusivamente provenienti dalle piattaforme utilizzate, contengano elementi informativi minimi (10).

È previsto poi che, in mancanza di una piattaforma telematica che effettui il tracciamento delle attività svolte secondo le suddette specifiche, a comprova dei collegamenti avvenuti i partecipanti autocertifichino, con un apposito modello di dichiarazione sostitutiva, le attività di formazione a distanza svolte, allegando copia del proprio documento di identità. In ogni caso è richiesta la compilazione in forma disgiunta del registro didattico e delle presenze da parte del docente e dei fogli firma individuali dal singolo partecipante. Tale documentazione, comprensiva della comprova dei

(7) A titolo di esempio avviso FonDir n. 1/2020 e n. 2/2020.

(8) Nota Anpal 10 marzo 2020, prot. 3617, *Attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali: comunicazioni importanti sull'emergenza Coronavirus COVID-19*.

(9) Deliberazione Fondimpresa 15 aprile 2020 e relative *Istruzioni Operative*, cit.

(10) Titolo della azione formativa con relativo codice identificativo, eventuale titolo singola sessione formativa, data sessione, orario sessione, nome e cognome docente, nome e cognome discenti, ciascuno con orario di accesso e di uscita dalla connessione alla sessione formativa, per verificare la corrispondenza di tali dati con le informazioni dei registri e della modulistica e con quanto riportato nei registri e sulla già citata piattaforma informatica.

collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola azione dovrà essere inoltrata al Fondo nella fase di rendicontazione.

Come è evidente, la scelta fatta in questo periodo è di tipo conservativo, cercando di sostanziare la FAD tramite registri firmati ed autocertificazioni.

Certamente, volendosi confrontare con le metodologie più innovative, i vincoli burocratici attualmente esistenti nella formazione finanziata sono di grande ostacolo. Ciò non solo con riferimento alle modalità di verifica del regolare svolgimento delle attività, basate più sul controllo puntuale dello svolgimento di un dato progetto formativo (in tempi, modi e luoghi) che sulla misurazione dell'apprendimento. Per esempio, in fase di presentazione di una domanda di contributo per un Piano formativo, è richiesta l'indicazione del numero dei partecipanti al piano stesso.

Questo sembrerebbe escludere in partenza metodologie più innovative quali ad esempio i MOOC, in cui esiste una difficoltà nell'identificazione preventiva dei partecipanti al corso, proprio perché l'accesso ai contenuti è libero e non predeterminato, poiché si tratta di strutture articolate in cui il lavoratore che accede ha a disposizione diversi corsi strutturati, contenuti, riferimenti di lettura. Anche il ruolo dei progettisti e gestori della formazione nel caso dei MOOC va ripensato, ma quello che spaventa gli addetti al settore di questo tipo di apprendimento è soprattutto la mancanza di predeterminazione del percorso didattico e l'impossibilità di individuare in anticipo l'utenza e i relativi fabbisogni. Si tratta infatti di una risorsa aperta a chi la vuole/deve fruire e quindi i "conti" si possono fare solo durante o dopo l'intervento, non prima e probabilmente sul risultato e non sulle ore di apprendimento.

Le stesse problematiche si presentano tuttavia in tutti i casi (definibili di "vero *e-learning*" che oggi diventa facilmente *mobile learning* visti i nuovi strumenti di fruizione portatili) in cui sia prevista l'interazione asincrona degli allievi con la piattaforma, basata su accessi individuali, dipendente solo dalle tempistiche di fruizione ed apprendimento personali degli allievi stessi. È prevedibile in questi casi che ci si trovi a dover computare tempi molto diversi da allievo ad allievo tracciati dalla piattaforma con il rischio di allontanarsi significativamente (in più o in meno) dal monte ore effettivamente registrato rispetto a quello progettuale. Ogni soggetto infatti può concludere una stessa lezione in tempi molto diversi. Resta poi una tempistica di apprendimento non tracciabile, quella legata ai tempi di riflessione ed approfondimento dell'allievo fuori dalla piattaforma, o banalmente i tempi di lettura di documenti che egli può scaricare, stampare e fruire su carta.

Nell'*e-learning* lo stesso percorso didattico può essere fruito con tempistiche molto diverse tra allievo ed allievo. Su questo tema da tempo anche la pubblica amministrazione ha elaborato varie metodologie di calcolo di equivalenza delle ore di fruizione rispetto ad un modello standard. A titolo esemplificativo possiamo riportare due esempi molto interessanti: la Regione Lombardia per il sistema ECM (educazione continua in medicina) ha indicato dei parametri per misurare la durata dei corsi svolti in modalità *e-learning*. Il criterio adottato è legato alla lunghezza dei documenti consultati in modalità asincrona: un documento di 4.000 caratteri corrisponde a 16 minuti di formazione. Questo metodo ha il vantaggio di essere molto semplice e pratico, ma non considera le differenze che esistono tra le tipologie di risorse didattiche (documenti, filmati, interazioni); il *Progetto TRIO* ⁽¹⁾ finanziato dalla regione Toscana

(1) Sistema di *web learning* gratuito della Regione Toscana, www.progettotrio.it.

utilizza come parametro di base il tempo per la lettura veloce dei testi (misurato in PAM, parole al minuto), adattando il risultato a seconda della tipologia di risorsa didattica misurata (testo, multimedia, interazioni e altro) ⁽¹²⁾. Alle interazioni invece vengono assegnati diversi valori standard, in base alla tipologia di interazione: esplorazione, scenario ramificato, test di valutazione.

Tuttavia anche queste soluzioni non rispondono pienamente ad altre problematiche amministrative tipiche dei corsi finanziati, quali ad esempio il calcolo del c.d. “mancato reddito”, ovvero il costo dell’allievo che non produce mentre studia in orario di lavoro.

Va detto inoltre che, per quanto riguarda i dati di tracciamento, quelli provenienti dalle varie piattaforme LMS non sono garantiti da possibili manipolazioni, specie da chi potrebbe avere interesse a dimostrare attività non completate. Per questo motivo oggi vengono richieste, come abbiamo visto, una serie di declaratorie firmate che restino agli atti per garantire almeno una assunzione di responsabilità da parte di allievi, docenti e legali rappresentanti degli enti attuatori.

Tuttavia un sistema integrato (tipo *block-chain*) tra enti attuatori ed Enti Finanziatori potrebbe garantire la “blindatura” dei dati dalla piattaforma *e-learning* (purché ovviamente compatibile con tali standard) e la piattaforma di controllo dell’ente finanziatore. E solo questo, in un ambito di formalizzazione dei percorsi a fini rendicontativi, porterebbe all’eliminazione dei registri cartacei e delle relative declaratorie scritte.

Per quanto concerne invece la corretta identificazione degli utenti (allievi, ma anche docenti, tutor, ecc.) durante tutte le interazioni con la piattaforma, questa può avvenire per esempio con dispositivi di identificazione in remoto (es. webcam) o, tramite l’identificazione diretta (anche in presenza ad esempio presso Training Centers accreditati) del soggetto che sostiene le prove intermedie e finali. Sempre di più però ci si sta orientando verso sistemi di firma digitale o di identificazione tramite dati antropometrici quali il riconoscimento facciale, già ampiamente utilizzato in Dogana ad esempio, ed i cui costi sono in notevole diminuzione.

Una soluzione molto più semplice, specie per la questione del calcolo delle ore, sarebbe l’acquisizione “a corpo” del corso per ogni allievo, specie in presenza di un attestato di competenza finale. Qui avremmo il vantaggio di calcolare un Voucher per il contributo richiesto e derivarne eventualmente, se richiesto, un cofinanziamento forfettario. Resta il problema dell’attestato di “competenza” (e non di “presenza”). Infatti per superare il modello del “conteggio delle ore” l’unica strada che si può percorrere è valorizzare il risultato dell’apprendimento (secondo il modello “*you pass = we pay*”). Risultato che va tuttavia misurato rispetto a uno standard e adeguatamente certificato: la scarsa diffusione dei processi di certificazione delle singole competenze su standard di riferimento riconosciuti a livello nazionale penalizza moltissimo l’ampliamento di questo metodo ⁽¹³⁾ al di fuori di settori che hanno una lunga tradizione in

⁽¹²⁾ Per le risorse testuali il tempo è calcolato in base a 50 PAM. Una pagina di Word equivale a circa 500 parole, pari perciò a 10 minuti circa. Per quanto riguarda le risorse multimediali (video e filmati) viene preso in considerazione il tempo di durata effettivo; l’eventuale trascrizione audio, se resa disponibile in un documento separato, sarà conteggiata come risorsa testuale (50 PAM).

⁽¹³⁾ Per una analisi delle attuali criticità legate alla configurazione di pratiche di progettazione e valutazione basate su una logica “per competenze” nell’ambito della formazione finanziata attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali si veda D. ROBASTO, *L’agire formativo nella formazione continua. Uno*

materia di riconoscimento delle competenze in esito ai percorsi formativi, come l'ECM, o l'area delle competenze informatiche di base (si pensi alla "patente" ECDL). Ad oggi la prassi adottata da molti enti di formazione è l'emissione di un documento (anche digitale) nel quale l'ente erogatore (magari già accreditato presso una Regione per le materie oggetto del corso) sotto la propria responsabilità attesta, ove previsto, o comunque nei confronti dell'ente finanziatore, che il lavoratore ha acquisito determinate competenze riconducibili a qualifiche contenute nei quadri di riferimento regionale o nazionale. Alcuni Fondi Interprofessionali hanno provato ad ovviare a questa mancanza, coinvolgendo soggetti pubblici nella certificazione, attraverso specifiche previsioni inserite negli avvisi e relative alla necessità di ottenere una valutazione dei risultati di apprendimento presso enti in possesso di requisiti specifici ⁽¹⁴⁾. Si tratta evidentemente di soluzioni complesse da attuare e difficili tra trasformare in prassi consolidate.

2. Gli ostacoli ad una maggiore diffusione della FAD

Il tentativo di commutare direttamente in FAD i corsi programmati in presenza previsti per il periodo critico dell'emergenza Covid-19 ha evidenziato criticità più generali, a partire dalla disomogenea diffusione della banda larga e dalla carenza di competenze digitali nel nostro Paese.

Nel trasporre modelli didattici frontali in formazione a distanza si deve tenere conto del fatto che la fruizione di sistemi di didattica e comunicazione a distanza è molto più impegnativa perché costringe la nostra mente a lavorare su una gamma di stimoli estremamente ridotta e filtrata, mancando la visione completa dell'interlocutore e molti altri stimoli della comunicazione in presenza. Al contempo ci sono meno distrazioni e ci si mantiene più concentrati, ottenendo quindi in meno tempo, ma con più sforzo, risultati normalmente legati a tempistiche più lunghe ⁽¹⁵⁾.

Sono d'altra parte sotto gli occhi di tutti i vantaggi di queste tecnologie: riduzione dei costi e dell'impatto ambientale, oltre a una maggiore efficacia della didattica a distanza in determinati casi e con particolare riferimento alla formazione degli adulti, perché lascia all'allievo il tempo ed il modo di apprendere con i suoi schemi personali, purché gli si garantisca il corretto tutoraggio.

In vista di una maggiore valorizzazione della componente della formazione a distanza nei percorsi finanziati, anche oltre l'emergenza, sarà tuttavia necessario intervenire non tanto sul piano tecnologico quanto su quello normativo, in particolare attraverso la formalizzazione dei profili di competenza a livello nazionale e l'utilizzo dei voucher come strumento principale per una formazione continua incentrata sulle competenze

studio esplorativo sui fondi interprofessionali, in *Excellence and Innovation in Learning and Teaching*, 2019, n. 1, in particolare pp. 32-40.

⁽¹⁴⁾ Si veda, a titolo esemplificativo, l'avviso Foragri n. 2/2018, dove è previsto che, «Ove la normativa regionale ancora non lo consente, il processo di attestazione dovrà prevedere il coinvolgimento di istituzioni formative pubbliche realizzando la valutazione finale sia della qualità del processo formativo, sia dei risultati di apprendimento acquisiti, con una prova svolta da una commissione composta dal rappresentante dell'ente attuatore e dell'istituzione pubblica coinvolta nel rispetto dei principi e degli standard indicati dai suddetti decreti».

⁽¹⁵⁾ A. SPICER, *Finding endless video calls exhausting? You're not alone*, in *The Conversation*, 6 maggio 2020.

formalizzate. La formazione progettata *ad hoc* su specifici gruppi di allievi dovrebbe essere destinata solo a progetti di particolare interesse sul piano della innovazione e della competitività e non dovrebbe rappresentare un metodo generalizzato per l'accesso alle risorse come è stato nel modello di finanziamento del Fondo sociale europeo e, più recentemente, anche nel sistema dei Fondi Interprofessionali. L'obbligo di progettare formalmente ogni intervento da zero, anche quando i fabbisogni sono ricorrenti e consolidati, ha condotto a distorsioni, come ad esempio la reiterazione continua degli stessi contenuti per salvaguardare il calcolo del contributo, proporzionale al numero di ore erogate.